

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 1/2025
promosso contro

- **BOMPAROLA Francesco**, tessera n. 877552 presso la soc. A.B. LANTERI CANDIDO del Comitato Regionale Liguria;
- **BORCA Giovanni**, tessera n. 743553 presso la soc. SPORTIVA ARMESE del Comitato Regionale Liguria;

e contro

- **A.B. LANTERI CANDIDO**, in persona del suo Presidente, del Comitato Regionale Liguria (Codice: VIM000397);
- **SPORTIVA ARMESE** in persona del suo Presidente, del Comitato Regionale Liguria (Codice: VIM000169);

PREMESSO

- che in data 03.06.2025 è pervenuta la denuncia del sig. Claudio Pedante, Direttore della Gara tra Lanteri e Armese svoltasi ad Ospedaletti (IM) il 31.05.2025, valida per il primo turno del Campionato di società;
- che la denuncia è stata sporta nei confronti dei tesserati BOMPAROLA Francesco e BORCA Giovanni, rei di avere litigato sul terreno di gioco, realizzando condotte sportivamente illecite;
- in particolare, nella denuncia arbitrale si legge che i due giocatori hanno iniziato a discutere ed il diverbio è sfociato in insulti reciproci, poi confluiti in un tentativo di aggressione da parte del BOMPAROLA nei confronti del BORCA;
- che il Direttore di Gara ha precisato che solamente l'intervento degli altri giocatori delle due Società e del Presidente della Lanteri ha consentito di dividere i due litiganti, scongiurando lo scontro fisico;
- che l'arbitro, prontamente intervenuto, ha espulso entrambi i giocatori;
- che il Direttore di gara, nella denuncia, ha censurato il comportamento di entrambi gli atleti;
- che le condotte su-riferite hanno realizzato l'infrazione prevista all'art. 60 comma 3, lett. d) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib; tale normativa punisce i comportamenti «*offensivi, ingiuriosi, provocatori ed irriguardosi*» da parte dei tesserati;



- che il comportamento del BOMPAROLA, il quale si è avvicinato all'avversario tentando lo scontro fisico, pare maggiormente biasimevole;
- che le società di appartenenza dei denunciati sono perseguibili a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dai loro tesserati ai sensi dell'art. 60 co. 2 e 8 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB ma si deve ritenere possano essere scriminate perché proprio l'intervento degli altri giocatori e del dirigente della Lanteri ha impedito la violenza tra gli esagitati;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **BOMPAROLA Francesco**, tessera n. 877552, la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI UNO E GIORNI QUINDICI**;
- applica a **BORCA Giovanni**, tessera n. 743553, la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI UNO**.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 23.06.2024

Il Giudice Sportivo
Avv. Federico Freni

